


Associazione Culturale Le Graffette



Le Graffette
Associazione Culturale
Modena - Reggio Emilia

STATUTO

Assemblea Straordinaria - Campogalliano (MO) - 22 settembre 2013

Associazione Culturale “Le Graffette”

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita l'Associazione Culturale Le Graffette con sede in Sassuolo (Mo). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) L'Associazione di promozione sociale per la formazione dei giovani e l'educazione permanente degli adulti si prefigge la pubblicazione (in proprio o in coproduzione), la promozione e la distribuzione di testi a carattere storico, letterario, filosofico, scientifico e la promozione di eventi, di ogni genere, aventi la stessa finalità. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione potrà collaborare o aderire a organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.
- 2) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
- 3) L'associazione si affilierà ad Arci ente di promozione sociale e culturale a livello nazionale.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali la raccolta pubblica di fondi.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito per fini istituzionali.

5) In caso di raccolta pubblica di fondi si deve redigere un apposito e separato rendiconto e relativa relazione.

Art. 4

Soci

1) Sono membri dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive senza fini di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed al versamento della quota associativa.

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia insindacabilmente il Consiglio Direttivo o un suo delegato. La qualifica di socio si perfeziona con l'iscrizione a libro soci. Sulla reiezione motivata si pronuncia il consiglio direttivo

3) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso e per mancato versamento quota annuale di adesione all'associazione da verificarsi al 15 marzo di ogni anno sociale.

4) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per i motivi che seguono:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

L'esclusione deve essere contestata all'iscritto con esplicita menzione delle motivazioni ed al socio è riconosciuta espressamente la facoltà di replica e di adire ad ogni forma consentita nei confronti del consiglio direttivo.

5) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative o contributi eventuali versati. La quota non è trasferibile né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative se maggiorenni.

- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

- 4) E' vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente

- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute su delibera del Consiglio direttivo.

Art. 8

Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio potrà essere portatore di massimo due deleghe . La delega sarà considerata valida se inviata in forma scritta ed anche se trasmessa via e-mail al socio delegato ed al Presidente. Agli atti verrà messa la copia della e-mail ricevuta dal Presidente.

- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) discute ed approva il programma delle attività annuali
 - b) verifica e aggiorna la realizzazione del programma
 - c) delibera sull'eventuale regolamento interno e sue variazioni
 - d) nomina i componenti del Consiglio Direttivo
 - e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
 - f) in apposita seduta, discute ed approva il bilancio a consuntivo

- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dal presenti; Le convocazioni devono essere effettuate nei mezzi di comunicazione dell'associazione: sito web ed anche via e-mail da effettuarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
- 6) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati; per la modifica di statuto occorre la presenza di almeno 1/3 dei soci, presenti e rappresentati, e le delibere sono valide con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 **Consiglio Direttivo.**

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
- 2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, e eventualmente un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il rendiconto economico finanziario.
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- e) deliberare sulle esclusioni di soci
- f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della eventuale quota associativa annuale.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando qualcuno dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (lettera o e-mail) da recapitarsi almeno 3 .giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 **Presidente**

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 **Norma finale**

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione , per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12

Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.